



Alberto Maria RIVOIRA
Andrea RUFFINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

Circolare Notiziario n. 10/2021

29 ottobre 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Modalità di verifica del Green Pass](#) Pag. 4
- [Decreto fiscale](#) Pag. 5
- [ACE e Super ACE per il 2021](#) Pag. 6
- [Credito d'imposta super ACE](#) Pag. 7
- [Credito d'imposta investimenti in beni strumentali](#) Pag. 8
- [Integrazione dei registri precompilati](#) Pag. 9
- [Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022](#) Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva](#) Pag. 11
- [Ricevuta di consegna modello Redditi 2021](#) Pag. 14
- [Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni](#) Pag. 15
- [Check list canoni percepiti per locazione immobili](#) Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Credito d'imposta locazioni 2021](#) Pag. 17
- [Import dal Regno Unito con regime speciale doganale](#) Pag. 18
- [Credito d'imposta rimanenze finali settore tessile](#) Pag. 19
- [Credito d'imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo](#) Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili](#) Pag. 21
- [Bonus terme](#) Pag. 22
- [Tassi di usura](#) Pag. 23



AGEVOLAZIONI

- [Esonero contributivo per contratto di rioccupazione](#) Pag. 24
- [Bando Marchi+ 2021 per registrazione di marchi](#) Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di novembre 2021](#) Pag. 26

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

29 ottobre 2021



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**LIMITES
PAGAMENTI
IN CONTANTI**

- Dal **1.01.2022**, la **soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € 1.000**. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole.

**CODICE
DESTINATARIO
PER FATTURAZIONE
ELETTRONICA
CON SAN MARINO**

- L'Agenzia delle Entrate ha definito il codice destinatario per le fatture elettroniche con San Marino (**2R4GTO8**).
- Inoltre, è stato precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche, emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell'Iva, deve essere applicato in base all'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi".

**SANATORIA
AVVISI BONARI**

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per accedere alla cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari con riferimento agli anni 2017 e 2018. In particolare, dovrà essere presentata, entro il 31.12.2021, un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti (rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework).

**RIMBORSO
E ANNULLAMENTO
CARTELLE
ESATTORIALI**

- A partire dal 1.11.2021 chi, per errore, corrisponderà versamenti per cartelle annullate (o rate di cartelle dilazionate) potrà richiederne il rimborso. Nella stessa data terminerà il periodo di sospensione della riscossione per i debiti potenzialmente intercettati dalla sanatoria, ovvero quelli di importo fino a € 5.000 affidati al riscossore dal 2000 al 2010.
- Il 31.10.2021 scatta, infatti, la cancellazione automatica dei debiti rientranti nella sanatoria, termina la sospensione dell'attività di riscossione per i carichi sotto i 5.000 euro e devono essere rimborsati eventuali pagamenti corrisposti su cartelle cancellate.

**MANCATA
TRASMISSIONE
DEI CORRISPETTIVI
TELEMATICI**

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato nella valutazione sull'effettiva gravità nella condotta un elemento da considerare per modulare la sanzione applicabile, fino a escludere il carico sanzionatorio, per mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente anche senza ravvedimento operoso.

MODELLO 770/2021

- Entro il 2.11.2021 deve essere presentato il modello 770/2021 da parte di sostituti d'imposta e intermediari. Rispetto all'anno precedente, devono essere indicati i versamenti delle ritenute so-pese nel 2020 per l'emergenza Covid-19, così come il trattamento integrativo sostitutivo del bonus Renzi e le indennità previste per l'emergenza.

**CONSAPEVOLEZZA
DELLA FRODE
DEL FORNITORE
CON L'ORDINARIA
DILIGENZA**

- La Cassazione afferma che, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, occorre la consapevolezza dell'utilizzatore della frode commessa dal fornitore. Da ciò consegue che, trattandosi di un reato di pericolo, a prescindere dall'effettiva evasione fiscale, è sufficiente anche il dolo eventuale. Occorre cioè che il contribuente dimostri che, adottando l'ordinaria diligenza, non sapeva e non avrebbe potuto sapere degli illeciti commessi dal fornitore.

**SUBENTRO
NEL CONTRATTO
DI AFFITTO**

- Secondo l'Agenzia delle Entrate, in caso di subentro nel contratto di affitto (anche per un fallimento), l'unico adempimento necessario è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore con il modello RLI. Non è quindi necessario versare alcuna imposta.

**VERSAMENTI
IN CONTANTI
E RICAVI IN NERO**

- La Commissione tributaria provinciale di Torino ha affermato che si possono presumere ricavi in nero nel caso in cui siano pagati i fornitori in contanti, senza provare che tali somme siano state prelevate dal conto corrente su cui risultano incassati i ricavi contabilizzati.

**CREDITO D'IMPOSTA
BENI STRUMENTALI
IN COMODATO**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi anche se sono concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti terzi, purché il comodante dimostri di trarre utilità dalla stipula di un contratto a titolo gratuito.

**DISTRUZIONE
BENI AZIENDALI**

- La Cassazione ha affermato che la legittima distruzione dei beni aziendali può avvenire con la consegna a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. La dimostrazione della distruzione dovrà risultare dal formulario di identificazione adeguatamente compilato.

**SOCIETÀ DI COMODO
SENZA OBBLIGO
DI INTERPELLO**

- Per la disapplicazione del regime sulle società di comodo non è obbligatoria la presentazione dell'interpello, né l'eventuale risposta negativa non impugnata può costituire la cristallizzazione della posizione.
- È possibile, infatti, dimostrare in giudizio le circostanze che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi senza che possa operare alcuna limitazione di sorta.

**Notizie in sintesi (segue)****BONUS
FACCIAE**

- La possibile mancata proroga del bonus facciate sta mettendo gli operatori in difficoltà, soprattutto considerando che i tempi per l'organizzazione e l'attuazione dei lavori si sono rivelati più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. Per i privati la soluzione è anticipare i pagamenti ma serve attenzione alle tutele. Per le imprese, invece, vi è l'ostacolo della "competenza".
- Anticipare finanziariamente lavori non eseguiti non è, però, operazione priva di problematiche. Occorre avere la certezza che questi ultimi siano poi effettivamente realizzati e che non sorgano contestazioni sulla loro esecuzione. Le soluzioni passano dalla previsione di garanzie contrattuali e, talvolta, dal ricorso ad apposite protezioni assicurative, il cui costo (pur non detraibile) è giustificato dal rischio che si intende evitare.

**MODELLI PER
COMUNICAZIONE
CREDITI D'IMPOSTA**

- Approvati i modelli del Mise per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti delle imprese agevolati con i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0. Si tratta di un adempimento previsto dalla legge di Bilancio 2020, ai fini di monitorare l'andamento del piano, «per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative».
- I modelli sono allegati a 3 decreti direttoriali, relativi ai beni strumentali 4.0 materiali e immateriali (ex iper ammortamento), per la formazione e per la ricerca e sviluppo.
- L'invio del modello non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta; la mancata trasmissione non determina effetti in sede di controllo sulla corretta applicazione dell'incentivo, in quanto i dati e le informazioni che dovranno essere indicati nella comunicazione sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
- I modelli di comunicazione sono diversi a seconda della tipologia di credito e devono essere presentati per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, ossia entro il 31.12.2021. Dall'adempimento sono state esonerate le imprese che hanno effettuato gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari (ossia beni non inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016).

**CALENDARIO
PER IL CODICE
DELLA CRISI**

- È stata approvata definitivamente la legge di conversione del D.L. 118/2021, che prevede misure per evitare l'insolvenza. In particolare, è stata prorogata al 15.05.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi; lo slittamento delle misure di allerta, invece, è previsto al 31.12.2023.
- L'obbligo dell'organo di controllo sarà previsto dall'approvazione dei bilanci del 2022.
- La possibilità della nuova procedura di composizione negoziata della crisi sarà la prima ad entrare in vigore, in data 15.11.2021.

BANDI SIMEST

- Dal 28.10.2021 possono essere presentate le domande per accedere al Fondo 294 per l'internazionalizzazione delle imprese, gestito da Simest. Le imprese possono scegliere tra 3 misure: transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione internazionale; partecipazione di Pmi a fiere e mostre internazionali; sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri. L'agevolazione prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

**CHECK-LIST
COMPOSIZIONE
NEGOZIATA
DELLA CRISI**

- Il decreto dirigenziale, emanato dal Ministero della Giustizia per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, contiene, nella sezione II, una lista di controllo con le indicazioni operative che dovrà seguire l'imprenditore nella redazione del piano di risanamento e l'esperto indipendente nella successiva verifica di coerenza e completezza.
- Le linee guida contenute nella sezione II hanno l'obiettivo di fornire alle imprese, specie quelle di più piccole dimensioni non avvezze alla pianificazione e predisposizione di piani aziendali, un manuale operativo che recepisce la best practice nella redazione dei piani d'impresa, che possa essere facilmente applicato dall'imprenditore (in fase di predisposizione) e dall'esperto indipendente (nella successiva fase di controllo).

**AMMINISTRATORE
CON CONTRATTO
DI LAVORO
SUBORDINATO**

- La Corte d'appello di Brescia ha affermato che nel caso dell'amministratore si può parlare di lavoro subordinato in modo condizionato. Affinchè possa parlarsi di subordinazione occorre, infatti, che l'amministratore eserciti i propri poteri (anche quelli eventualmente delegati) in un diverso ambito di attività, rispetto a quello gestorio e che nello svolgimento di tale attività sia assoggettato al potere direttivo altrui. Inoltre, non sussiste un rapporto di lavoro subordinato in carico al componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali se questi non dimostra di essere sottoposto a un potere direttivo. Non costituisce espressione di un potere direttivo la dialettica interna al consiglio, dovendo la stessa considerarsi espressione della normale collegialità gestoria di una società di capitali.

**REFINANZIAMENTO
NUOVA SABATINI**

- Con la L. 143/2021, di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, è stata ulteriormente finanziata l'agevolazione Nuova Sabatini con ulteriori € 300 milioni.



APPROFONDIMENTO

Modalità di verifica del Green Pass

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni.

APP "C19"

- Le verifiche sono effettuate attraverso l'utilizzo dell'App del Ministero della Salute **"Verifica C19"**, scaricabile per smartphone Android e iOS.
- Con tale applicazione, immediatamente pronta all'uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l'incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
- A questo punto l'App verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l'App necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
- Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.

PORTALE
"GREENPASS
50+"

L'Inps ha fornito il nuovo servizio, previsto per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pubblicato sul proprio Portale istituzionale, denominato "Greenpass50+", che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei propri dipendenti.

PRIVACY

- **Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato:** l'unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
- Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy ha affermato che "tale App consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica.
- Tale App effettua le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell'eventuale presenza dell'identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo".
- Come ha chiarito il Ministero dell'Interno, inoltre, **non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19:** tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

CONSEGUENZE
DELLA
MANCATA
ESIBIZIONE

- I lavoratori che comunicano di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno **immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo **non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.**
- Non vi possono essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché **la norma esclude**, in ogni caso:
 - **conseguenze disciplinari;**
 - **licenziamento**, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.

SOSTITUZIONE
DEL
DIPENDENTE

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, **dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore** per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni - rinnovabili una sola volta - e non oltre il 31.12.2021.


[DELEGA AL LAVORATORE – INFORMATIVA LAVORATORE \(COMPILABILE\)](#)

[AVVISO AI LAVORATORI PER ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI \(COMPILABILE\)](#)

[AVVISO PER FORNITORI/COLLABORATORI ESTERNI PER ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI \(COMPILABILE\)](#)

[COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA \(COMPILABILE\)](#)

[COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA \[MANCATA ESIBIZIONE\] \(COMPILABILE\)](#)

[REGISTRO VERIFICA GREEN PASS \(COMPILABILE\)](#)

[INFORMATIVA IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 21.09.2021, N. 127 \(COMPILABILE\)](#)

**Decreto fiscale**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento.

SICUREZZA SUL LAVORO	
Lavoro nero	- Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. - La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede, altresì, l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Violazione norme sicurezza	- Nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. - Per riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Controlli	- Sono estese le competenze di coordinamento all'INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. - All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un aumento dell'organico e un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza. - Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rafforzamento SINP	- È rafforzata la banca dati dell'Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. - L'Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
FISCO	
Proroghe per emergenza	- In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare: - è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio") originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30.11.2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28.02 al 31.07.2021; - è prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1.09 al 31.12.2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito; - per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, è esteso da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.
Agevolazioni	- Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. - Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della <i>patent box</i>.
ALTRE NORME	
Ecobonus auto elettriche	È rifinanziato nell'anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.
Quarantena	È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.
Congedi parentali	I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.
Alitalia	Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Cassa integrazione Covid-19	Il decreto, inoltre, ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19.
Reddito di cittadinanza	A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, nuove risorse per il reddito di cittadinanza.

ACE e Super ACE per il 2021

Sulla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020 è riconosciuta la Super ACE, con aliquota del 15% nel limite di € 5 milioni. Sull'eccedenza rispetto a tale limite spetta l'ACE. Quest'ultima è, inoltre, riconosciuta sulla variazione in aumento verificatasi fino al 2020. L'ACE e la Super ACE presentano alcune caratteristiche peculiari, che differenziano le due agevolazioni e che si evidenziano nella tavola seguente.

Agevolazione		ACE (ordinaria)	Super ACE
Soggetti		Ires e Irpef (in contabilità ordinaria)	
Aliquota		1,3%	15%
Elementi rilevanti (a cui applicare l'aliquota)		- Variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2020 rispetto a quello esistente al 31.12.2010. - Eccedenza rispetto a € 5 milioni della variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 rispetto a quello esistente al 31.12.2020 (Super ACE).	Variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 rispetto a quello esistente al 31.12.2020 , indipendentemente dal valore del patrimonio netto al 31.12.2021.
Rilevanza degli incrementi		Pro rata temporis, in base alla data del conferimento, della rinuncia ai crediti, della compensazione di crediti.	Dall'inizio del periodo , senza alcun ragguglio.
Limite variazione in aumento		- Patrimonio netto del periodo di riferimento. - Incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010. - L'eccedenza rispetto al reddito può essere riportata nel periodo successivo.	Ad esempio, se una società che nel 2021 ha accantonato a riserva l'utile del 2020 per € 500.000 e ha ricevuto versamenti soci in conto capitale per altri € 500.000, a fronte di € 1.000.000 di incrementi corrisponde un rendimento nozionale di € 150.000 (ossia il 15% degli incrementi) e un credito di € 36.000 (pari al 24% del rendimento nozionale). In pratica, per i soggetti Ires il credito è pari al 3,6% degli incrementi. - Nel limite di € 5.000.000. - L'eccedenza rientra nell'ACE ordinaria. - Per incrementi mantenuti fino al 31.12.2023.
Indicazione nel modello Redditi		Sì	
Utilizzo	Deduzione dal reddito complessivo	Sì	
	Compensazione in forma di credito di imposta	Sì - In alternativa al riporto nel periodo successivo. - Solo per l'eccedenza rispetto al reddito complessivo. - Utilizzabile in compensazione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo.	Sì - Applicando al rendimento nazionale le aliquote Ires/Irpef. - Utilizzabile in compensazione nel mod. F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello di: - avvenuto versamento del conferimento in denaro; - rinuncia o compensazione dei crediti; - delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
	Rimborso	No	Sì, chiesto in dichiarazione dei redditi.
	Cessione a terzi	No	Sì, con le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia Entrate, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Altri adempimenti		---	Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo in forma di credito d'imposta, rimborso o cessione (dal 20.11.2021 al 30.11.2022).

29 ottobre 2021

Credito d'imposta super ACE

L'art. 19 del D.L. 73/2021 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale riconosciuta ai fini ACE, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, senza limiti d'imposta, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento 17.09.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

CREDITO D'IMPOSTA	Soggetti interessati	Il credito d'imposta spetta alle società e agli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) TUIR, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e agli enti commerciali, nonché alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti impresa in regime di contabilità ordinaria che fruiscono del regime agevolativo c.d. ACE con le disposizioni dell'art. 1 D.L. 201/2011 e D.M. 3.08.2017.
	Utilizzo	Il credito d'imposta può essere utilizzato previo invio della relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate e rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito.
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Dati per la determinazione del credito d'imposta	I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15% e il credito d'imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires.
	Modalità	La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
	Ricevuta	- A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarico, con l'indicazione delle relative motivazioni. - La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
	Termini	- La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. - Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare tale termine cade l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" del modello.
ULTERIORI COMUNICAZIONI	Più incrementi di capitale	La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi, devono essere presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate.
	Rettifiche	Nello stesso periodo è possibile: rettificare una Comunicazione ACE già inviata, inviando una nuova Comunicazione ACE, con le stesse modalità, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d'imposta riconosciuto sulla base della Comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta Comunicazione ACE e quello risultante dalla Comunicazione ACE rettificativa; presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

[COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)



Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Con la [circolare n. 9/E/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/ 30.06.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022/ 30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022	Beneficiari	Utilizzo	Adempimenti
Beni materiali non 4.0	10% per investimenti fino a € 2 milioni (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 2 milioni.	• Imprese • Esercenti arti e professioni	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione. Unica quota annuale per investimenti 2021.	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni.
Beni immateriali non 4.0	10% per investimenti fino a € 1 milione (15% per Investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 1 milione.		3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. Unica quota annuale per investimenti 2021.	
Beni materiali 4.0 Allegato A L. 232/2016	• 50% per investimenti fino a € 2,5 milioni. • 30% per Investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni. • 10% per Investimenti compresi tra € 10 e 20 milioni.	• 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni. • 20% per investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni. • 10% per Investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni.	Imprese	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno dell'interconnessione.	• Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni. • Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < € 300.000).
Beni immateriali 4.0 Allegato B L. 232/2016	20% per investimenti fino a € 1 milione.				

29 ottobre 2021



Integrazione dei registri precompilati

Gli intermediari abilitati potranno consultare le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1.07.2021.

Per le operazioni effettuate dal 1.01.2022 sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

L'intermediario potrà accedere senza alcuna nuova delega, a condizione che sia già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, oppure abbia la delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Gli intermediari in possesso delle autorizzazioni sopra descritti saranno automaticamente delegati alla validazione delle bozze dei registri Iva, all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.

La convalida o integrazione dei dati precompilati comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.

Tavola

Portale Fatture e Corrispettivi - Procedura

Benvenuto, Luca Rossi (RSSLUC70E16E879J)

Stai operando sulla partita Iva 01234567890 di Verdi Luigi (VRDLGU55P07E897J) in qualità di **DELEGATO**

Servizi disponibili

- È possibile sottoscrivere un nuovo Accordo di Adesione al servizio di conservazione che dà la possibilità di indicare una data, antecedente alla data di sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione. Pertanto, con il nuovo accordo, verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio a partire dalla nuova data di adesione, sia quelle emesse e ricevute tramite il Sdi nel periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione. Nel caso in cui si è già sottoscritto un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intende sfruttare questa possibilità, è necessario revocare l'Accordo di Adesione in essere e procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo.
- Disponibile il nuovo servizio per il pagamento dell'imposta di bollo tramite cui sarà possibile consultare, modificare e/o integrare l'elenco (B) delle fatture individuate dall'Agenzia da assoggettare a imposta di bollo.
- In seguito al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre 2020, tutte le deleghe ai servizi di fatturazione elettronica, attive al 15 dicembre del 2020 e in scadenza entro il 31 gennaio 2021, sono prorogate automaticamente di un anno (è fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento). Pertanto si invita a non tener conto della data di scadenza presente nell'area di consultazione poiché la stessa sarà aggiornata in automatico successivamente.
- Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati.

Generazione QR Code partita IVA

- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine

Verifica PIVA o CE

Corrispettivi

Servizi per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in base a quanto previsto dal Digs. 127/2015 - art. 2.

Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").

[vai a Corrispettivi](#)

[Documento Commerciale on line](#)

Documenti IVA precompilati

[vai a Documenti IVA precompilati](#)

Consultazione

- Fatture elettroniche e altri dati IVA
- Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi
- Consultazioni e download massivi
- Trasmissioni corrispettivi letture

- omissis -



PROCEDURA

29 ottobre 2021



Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, è prorogata dal 1.10.2021 al 1.01.2022 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020" e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono infine posticipati al 31.12.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

PROROGA

- **L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 7.09.2021 n. 228725**, ha prorogato la data a partire dalla quale dovrà essere utilizzato, in via esclusiva, il nuovo tracciato telematico denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- La proroga **posticipa dal 1.10.2021 al 1.01.2022 il termine** entro il quale gli esercenti tenuti all'adempimento in esame dovranno aggiornare i registratori telematici al fine di essere conformi al nuovo tracciato.

Con lo stesso provvedimento l'Agenzia delle Entrate comunica che è fissato al **31.12.2021** il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

PERIODO TRANSITORIO

In conseguenza di quest'ultima proroga è consentito l'utilizzo del tracciato, approvato dal provvedimento 20.12.2019 n. 1432217, **ammesso facoltativamente a partire dal 1.03.2020** in alternativa alla versione 6.0 - novembre 2017, fino al 31.12.2021.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La modifica ha come fine l'aggiornamento e l'implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione e l'invio telematico, nonché del layout del documento commerciale.

L'aggiornamento è stato promosso al fine di consentire una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvendo alcune criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza distinzione alcuna).

È possibile specificare meglio la descrizione dei campi "Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" per chiarire che l'importo riportato nel campo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dall'RT, ossia al lordo dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (esempio: ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il mancato aggiornamento del registratore telematico alle nuove specifiche tecniche, oltre ai profili sanzionatori disciplinati dagli artt. 6 e 11 D. Lgs. 471/1997, comporta sia per l'acquirente sia per l'esercente l'impossibilità di partecipazione alla "Lotteria degli scontrini".



[RIDUZIONI ATTUALMENTE PREVISTE IN SEDE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO](#)



STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati che può essere impiegata come documento da utilizzare con i propri clienti.

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Periodo di imposta	2021		
Contribuente	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.		
Partita IVA	01234560201		
Periodicità	☐ Mensile ☒ Trimestrale		
Scadenze 2020	1° trimestre	31.05.2021	
	2° trimestre	16.09.2021	
	3° trimestre	30.11.2021	
	4° trimestre	28.02.2022	
1° trimestre	☐ Predisposizione	Data	
	☐ Controllo ☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione ☐ Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni ☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso	Data	
2° trimestre	☐ Predisposizione	Data	
	☐ Controllo ☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione ☐ Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni ☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso	Data	
3° trimestre	☒ Predisposizione	Data	15.11.2021
	☒ Controllo ☒ Invio	Data	17.11.2021
	☒ Ricevuta trasmissione ☒ Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni ☐ Sì ☒ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso	Data	
4° trimestre	☐ Predisposizione	Data	
	☐ Controllo ☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione ☐ Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni ☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso	Data	
Operazione straordinaria	Comunicazione del soggetto	☐ Soggetto dante causa ☐ Soggetto avente causa	
	Status del soggetto dante causa	☐ Estinto ☐ Non estinto	



Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

Soggetti esclusi dalla presentazione	☐ Soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, purchè, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. ☐ Associazioni non profit che determinano l'Iva con le modalità forfetarie avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della L. 398/1991. ☐ Produttori agricoli che già godono dell'esenzione prevista dall'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972. ☐ Esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari. ☐ Imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva. ☐ Soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. ☐ Soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
---	---

Impegno alla trasmissione telematica	☐ Comunicazione predisposta dal contribuente. ☒ Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.
---	--

Dati relativi alle operazioni effettuate

Periodo di riferimento	Mese		☐ Subforniture ☐ Eventi eccezionali ☐ Operazioni straordinarie	VP1
	Trimestre	3°		
Operazioni attive	Imponibili		€ 160.000,00	VP2
	Non imponibili	Esportazioni e altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond	€	
		Cessioni ad esportatori abituali (con dichiarazione d'intento)	€ 40.000,00	
		Che non concorrono alla formazione plafond	€	
	Non imponibili intracomunitarie	Cessioni di beni e servizi	€ 13.000,00	
	Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972		€	
	Operazioni soggette al reverse charge		€	
	Altre operazioni		€	
	Esenti		€	
	Totale operazioni attive		€ 213.000,00	



Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

Operazioni passive	Imponibili		€	70.000,00	
	Non imponibili	Con utilizzo del plafond	€		
		Senza utilizzo del plafond	€	2.000,00	
	Esenti		€	1.000,00	
	Acquisti intracomunitari di beni e servizi		€	5.000,00	
	Altre operazioni		€		
	Totale operazioni passive		€	78.000,00	

Liquidazione dell'imposta	Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)		€	213.000,00	VP2
	Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)		€	78.000,00	VP3
	(Iva esigibile)		€	35.000,00	VP4
	Iva detratta		€	15.000,00	VP5
	(Iva dovuta)		€	20.000,00	VP6
	Oppure Iva a credito		€		
	(Debito periodo precedente non superiore a € 25,82)		€		VP7
	Credito periodo precedente		€	1.500,00	VP8
	Credito anno precedente		€		VP9
	Versamenti auto UE		€		VP10
	Crediti d'imposta		€		VP11
	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		€	185,00	VP12
	Acconto dovuto		€		VP13
	Metodo	☐ Storico			
		☐ Previsionale			
		☐ Analitico-effettivo			
☐ Soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.)					
Iva da versare		€	18.685,00	VP14	
Riferimenti versamento	☒ Sì	Dati F24			
	☐ No	16.11.2021			
Oppure Iva a credito		€			



[CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA \(COMPILABILE\)](#)

29 ottobre 2021

**Ricevuta di consegna modello Redditi 2021**

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi agli adempimenti di spedizione telematica del modello Redditi e della successiva **consegna cartacea al contribuente**. Si forniscono, inoltre, gli esempi riguardanti "l'impegno alla presentazione telematica" e la "ricevuta dell'avvenuta consegna del modello Redditi da parte del professionista", che devono essere adeguatamente formalizzati e conservati.

Dati contribuente	Rossi Giovanni
Adempimenti spedizione/consegna Modello Redditi	
Consegna al contribuente dell'impegno alla presentazione telematica.	3.06.2021
Spedizione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello.	22.11.2021
- Consegna al contribuente della documentazione comprovante l'invio: (entro 30 giorni dal termine di presentazione per via telematica del modello Redditi) ☒ mod. Redditi sottoscritto dall'intermediario e dal contribuente; ☒ ricevuta di avvenuta ricezione telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate.	13.12.2021
Archiviazione documentazione trasmessa	☒ Cartacea ☐ Supporto informatico

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (con consenso al trattamento dei dati)			
Dati intermediario			
Cognome e Nome o Denominazione		Verdi Luigi	
Codice Fiscale		VRDLGU50A01E897N	
Si impegna a presentare in via telematica il modello		Redditi PF 2021	
La dichiarazione è stata predisposta dal		Soggetto che trasmette	
Dati contribuente			
Cognome e Nome o Denominazione		Neri Sergio	
Codice Fiscale		NRESRG70E16F205N	
Dati Dichiarante (se diverso dal contribuente)			
Cognome e Nome		Codice Fiscale	
In qualità di			
Data dell'impegno		Firma leggibile dell'intermediario	
3.06.2021		Verdi Luigi	
Formula di consenso per trattamento dati sensibili Il sottoscritto acquisisce le informazioni di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli citati nell'art. 9 del GDPR, ossia categorie particolari di dati personali (sensibili), vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'interazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.			
		Neri Sergio Firma leggibile del contribuente	

Ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione mod. Redditi PF 2021 da parte del professionista abilitato

Il sottoscrittoNeri Sergio....., codice fiscaleNRESRG70E16F205N.....

dichiara di

aver ricevuto in data13.12.2021.... la dichiarazione modello ..Redditi PF 2021, per i redditi 2020, dal professionista abilitatoStudio.Verdi Dott. Luigi.....

FirmaNeri Sergio.....



[CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI SPEDIZIONE/CONSEGNA MOD. REDDITI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE \(COMPILABILE\)](#)

29 ottobre 2021



Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2020
Redditi	☐ PF ☒ SP ☐ SC ☐ ENC	<i>Invio telematico</i>		
		☐ Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		
		☒ Ordinario ☐ Correttivo	☒ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☒ Sì Data: 22.11.2021 ☐ No
		☐ Integrativo anno precedente ☐ Integrativo	☐ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☐ Sì Data: ☐ No Motivazione:
Irap	☐ PF ☒ SP ☐ SC ☐ ENC	<i>Invio telematico</i>		
		☐ Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		
		☒ Ordinario ☐ Correttivo	☒ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☒ Sì Data: 22.11.2021 ☐ No
		☐ Integrativo anno precedente ☐ Integrativo	☐ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☐ Sì Data: ☐ No Motivazione:
Iva	☒ Autonoma	<i>Invio telematico</i>		
		☐ Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		
		☒ Ordinario ☐ Correttivo	☒ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☒ Sì Data: 26.02.2021 ☐ No
		☐ Integrativo anno precedente ☐ Integrativo	☐ Versamento ☐ Ravvedimento versamento	☐ Sì Data: ☐ No Motivazione:
770	☒ Semplificato ☐ Ordinario	<i>Invio telematico</i>		
		☐ Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		
		☒ Ordinario ☐ Correttivo	☒ Sì Data: 22.10.2021 ☐ No	
		☐ Integrativo anno precedente ☐ Integrativo	☐ Sì Data: ☐ No Motivazione:	
Imu	☒ Ordinario ☐ Integrativo anno precedente	☐ Versamento Imu ☐ Ravvedimento versamento	☒ Sì Data: 24.06.2021 ☐ No	
		☐ Ravvedimento versamento Imu	☐ Sì Data: ☐ No Motivazione:	
		<i>Presentazione</i>		



[CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI \(COMPILABILE\)](#)

29 ottobre 2021



Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2016 all'art. 26 Tuir, **relativamente ai contratti stipulati dal 2020**, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di **immobili abitativi non occorre più attendere la convalida di sfratto, essendo sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento.**

Nominativo	Verdi Antonio		Anno	2020			
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)					
	Fg.	24	Mapp.	118	Sub.	3	
	Conduttore	Cognome	Bianchi				
		Nome	Luigi				
	Codice identificativo registrazione telematica				T7G13L015088000VD		
	% proprietà	100	☒ Immobile abitativo	☐ Immobile non abitativo			
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 300,00	☒ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo mensile	€ 302,50	☒ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	☐ Tassazione ordinaria	Da a		
		Importo annuo	€	☐ Tassazione ordinaria	Da a		
		Note					
		Canone percepito	€ 3.612,50				
		Canone non percepito	€				
		Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta				€	
		Convalida sfratto per morosità		☐ Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti			
Intimazione di sfratto per morosità							
Ingiunzione di pagamento							
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)					
	Fg.	17	Mapp.	99	Sub.	1	
	Conduttore	Cognome	Verdi				
		Nome	Carlo				
	Codice identificativo registrazione telematica				T7H12G026174001CD		
	% proprietà	100%	☒ Immobile abitativo	☐ Immobile non abitativo			
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 250,00	☐ Tassazione ordinaria	☒ Cedolare secca		
		Importo mensile	€	☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	☐ Tassazione ordinaria	Da a		
		Importo annuo	€	☐ Tassazione ordinaria	Da a		
		Note					
		Canone percepito	€ 3.000,00				
		Canone non percepito	€				
		Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta				€	
		Convalida sfratto per morosità		☐ Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti			
Intimazione di sfratto per morosità							
Ingiunzione di pagamento							

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2020 e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2013. Autorizza, altresì, al trattamento dei propri dati personali.

Data

Firma interna

Firma cliente


[CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI](#)

29 ottobre 2021



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Credito d'imposta locazioni 2021

Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l'agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l'ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021.

BENEFICIARI	CONDIZIONI	MESI	MISURA
Imprese turistico-ricettive	- Riduzione del fatturato del singolo mese 2021 almeno del 50% rispetto allo stesso mese 2019 - Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019	Da gennaio a luglio 2021	60% del canone 30% servizi a prestazioni complesse 50% affitto d'azienda
- Imprese - Lavoratori autonomi - Imprese esercenti commercio al dettaglio - Agenzie di viaggi - Tour operator	- Ricavi 2019 non inferiori a € 15 milioni - Fatturato medio del periodo 1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020 - Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019	Da gennaio a maggio 2021	60% del canone 30% servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda
Imprese esercenti commercio al dettaglio Con ricavi 2019 superiori a € 15 milioni	- Fatturato medio del periodo 1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020 - Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019	Da gennaio a maggio 2021	40% del canone 20% servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda

Esempio**Rilevazione del credito d'imposta**

Dati	- Alfa Srl è una società che paga un canone per l'affitto dei locali pari a € 12.000 mensili. - Ricavi 2019 non superiori a € 15 milioni. - Non è un soggetto costituito dal 1.01.2019; pertanto, deve effettuare la verifica del fatturato medio. - Il pagamento dei canoni da gennaio a maggio avviene in unica soluzione il 30.06.2021. - Fatturato complessivo periodo 1.04.2020-31.03.2021 = € 120.000 (valore medio mensile = € 10.000). - Fatturato complessivo periodo 1.04.2019-31.03.2020 = € 240.000 (valore medio mensile = € 20.000).			
Calcoli	- La diminuzione del fatturato è del 50%, ossia oltre il limite minimo richiesto del 30%. - Il credito spetta per tutti i 5 mesi 2021 (da gennaio a maggio). - Il credito spetta nella misura del 60% di 12.000 al mese, ossia 7.200 mensili x 5 mesi = € 36.000.			
P C II 5-bis	E A 5	31.06.21	Credito d'imposta per locazioni a Contributi in c/esercizio (non imponibile fiscalmente)	36.000,00
<i>Rilevazione credito d'imposta per locazioni periodo 2021.</i>				
P D 12	P C II 5-bis	20.08.21	Erario c/Iva a Credito d'imposta per locazioni	5.000,00
<i>Compensazione credito d'imposta per locazioni con versamento Iva mensile di luglio.</i>				



Import dal Regno Unito con regime speciale doganale

Le operazioni di acquisto dal Regno Unito sono trattate come importazioni, a partire dal 1.01.2021. Alcuni operatori internazionali utilizzano un **regime speciale doganale denominato "42"** con sospensione dell'Iva all'atto dell'importazione in un altro Paese comunitario e assolvimento dell'imposta nel Paese di destinazione.

Questa operazione permette agli operatori doganali di non anticipare l'Iva sull'importazione a condizione che il regime emerga chiaramente dai documenti che giustificano l'operazione.

REGIME DOGANALE 42

Vincolando le merci a tale regime l'importatore beneficia della **sospensione del pagamento dell'Iva all'atto dell'importazione**, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l'imposta sarà assolta.

La sospensione è concessa in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.

Il regime è indicato con il **codice 42** nella **casella 37** del documento doganale (DAU).

In base alla nota 3540/RU/2014 **non è dovuta la prestazione di garanzia** all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.

IMPORTAZIONE CON IVA SOSPESA

Il pagamento dell'imposta in importazione è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione Europea eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2.07.1993 e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

Per fruire di questa sospensione l'importatore fornisce il proprio numero di partita Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro, nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

- Pertanto, per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell'Iva all'atto dell'importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l'importatore dovrà **obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale**:
 - il **numero di partita Iva** a esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato **Y040** o il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice **Y042**;
 - il **numero di identificazione Iva del cessionario debitore d'imposta** stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice **Y041**.

L'importatore e l'acquirente cui i beni sono ceduti **dovranno risultare presenti nell'archivio VIES** (VAT Information Exchange System), che costituisce presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari.



[FAC SIMILE BOLLETTA DOGANALE](#)



Credito d'imposta rimanenze finali settore tessile

L'art. 48-bis D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Con decreto Mise 27.07.2021 sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel c. 2 dell'art. 2 del citato decreto. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta rileva il codice ATECO comunicato all'Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 e a quello in corso al 31.12.2021.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis D.L. 34/2020) comunicano all'Agenzia delle Entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione è **inviata esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino finale**, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus.

- Il credito è utilizzabile:
 - **con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2020, entro il 31.12.2021;** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ed entro la fine del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti;
 - **con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2021, entro il 31.12.2022;** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ed entro la fine del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

[MODELLO](#)

29 ottobre 2021



Credito d'imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

L'art. 36-bis D.L. 41/2021 ha previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività. L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare per beneficiare del credito d'imposta. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14.10.2021 al 15.11.2021.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo di cui all'art. 36-bis D.L. 41/2021 comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione è inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può essere inviata **dal 14.10.2021 al 15.11.2021**.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al **90% della spesa sostenuta nell'anno 2020** per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è **pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro il 25.11.2021.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il modello F24 è presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

[MODELLO](#)

29 ottobre 2021



NON SOLO IMPRESA

Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. "Sostegni") ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio". Possono accedere al beneficio le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la circolare n. 11/E/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma.

Tavola

Procedura di verifica

Dati

- Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente:
 - di verificare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni possono essere interessati dall'annullamento automatico;
 - in caso affermativo, di generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall'annullamento automatico.

1. Schermata di verifica: inserire il Codice fiscale (del contribuente), il numero comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione e la data comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata

Compila il form con le indicazioni richieste per verificare se nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio" ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Codice fiscale: *

Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione: *

Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione (gg/mm/aaaa): *

E-mail di riferimento: *

Conferma e-mail: *

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO [art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, Ader), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

Ader tratta i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), confermi mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti

2. Qualora la definizione agevolata risulti interessata dall'annullamento automatico, è restituita un'informativa con le diverse opzioni per il contribuente.

Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata

Compila il form con le indicazioni richieste per verificare se nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio" ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.

Gentile contribuente,

uno o più carichi inclusi nella "Comunicazione delle somme dovute" per la Definizione agevolata n. 02090201903478306170 del 11/10/2019 relativa al CF: _____ rientrano tra quelli per i quali il decreto legge n. 41/2021 art. 4, commi da 4 a 9, ha previsto l'annullamento, a condizione che si riferiscano a persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro o a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro. Pertanto:

a. se nel periodo d'imposta 2019, hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30 mila euro** (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche è stato conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro) puoi stampare subito i moduli di pagamento della tua Definizione agevolata ("Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio") aggiornati, cliccando sul seguente pulsante. La richiesta dei moduli di pagamento, per la "Comunicazione" indicata, può essere effettuata per un massimo di tre volte.

Richiedi moduli di pagamento aggiornati

Attenzione: qualora, successivamente, venisse accertato che, nel periodo di imposta 2019 (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019) il tuo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, era invece superiore a 30 mila euro e, quindi, riscontrata l'insussistenza dei requisiti reddituali previsti dal citato Decreto, la Definizione agevolata dei carichi per i quali non proseguirai i pagamenti entro le previste scadenze, non produrrà effetti e i precedenti versamenti effettuati per tali carichi saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determineranno l'estinzione del debito residuo per il quale l'Agenzia della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.

b. se invece, nel periodo d'imposta 2019 (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019) hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **superiore all'importo di 30 mila euro**, per il versamento delle rate ancora da pagare puoi utilizzare i bollettini di versamento già in tuo possesso in quanto, in coerenza con le previsioni del Decreto citato, i carichi non saranno oggetto di annullamento.

- omissis -



PROCEDURA DI VERIFICA

**Bonus terme**

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus terme è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200,00. L'incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell'avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

BONUS

- Il bonus **copre fino al 100% del servizio acquistato**, con un **valore massimo di € 200,00**.
- L'eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

**REQUISITI
DEL BONUS**

- Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
- Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
- Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

BENEFICIARI

- L'incentivo per l'acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
- Ciascun cittadino potrà usufruire di **un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di € 200,00**.

**SERVIZI
TERMALI**

Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

- La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l'attestato di prenotazione.
- **La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione;** i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.
- Per "servizi termali" si intendono le prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.
- **Il soggetto accreditato è colui che:**
 - opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
 - è iscritto nel Registro delle Imprese con **codice Ateco 2007 96.04.20** "Stabilimenti termali";
 - si è pre-registrato alla piattaforma on line che sarà aperta da Invitalia dal 28.10.2021.

RICHIESTA

I cittadini possono richiedere il bonus a partire **dall'8.11.2021**, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato e puntualmente aggiornato sul sito del Mise e sulla sezione dedicata del sito Invitalia, soggetto gestore della misura.



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2021 e il 31.12.2021**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,33	16,9125
	Oltre € 5.000,00	7,77	13,7125
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,99	22,7375
	Oltre € 1.500,00	14,47	22,0875
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,88	12,6000
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,96	10,2000
	Oltre € 200.000,00	2,97	7,7125
Credito personale		9,47	15,8375
Credito finalizzato		9,10	15,3750
Factoring	Fino a € 50.000,00	3,64	8,5500
	Oltre € 50.000,00	2,33	6,9125
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,19	7,9875
	A tasso variabile	3,00	7,7500
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	7,50	13,3750
	Oltre € 25.000,00	6,31	11,8875
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,14	14,1750
	Oltre € 25.000,00	4,87	10,0875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	1,94	6,4250
	A tasso variabile	2,18	6,7250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,11	17,8875
	Oltre € 15.000,00	7,19	12,9875
Credito revolving		15,90	23,8750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,28	18,1000
Altri finanziamenti		10,25	16,81625

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Esonero contributivo per contratto di rioccupazione

Al fine di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, l'art. 41 del decreto Sostegni-bis ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con la circolare 115/2021 l'Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, mentre con il messaggio 3050/2021 l'Istituto ha comunicato che dal 15.09.2021 è disponibile il modulo di istanza online "RIOC", volto alla richiesta del beneficio, ed ha fornito indicazioni operative.

**CONTRATTO
DI
RIOCCUPAZIONE**

In via eccezionale, **dal 1.07.2021 al 31.10.2021**, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

È previsto un esonero per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, riconosciuto per un periodo **massimo di 6 mesi**, pari al **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti **all'Inail**, nel limite **massimo di importo pari a € 6.000** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- L'assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
- Il **progetto individuale** di inserimento ha una **durata di 6 mesi**, durante i quali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Il beneficio è concesso nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; conseguentemente, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura e la medesima Commissione ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto il 14.07.2021.

**RICHIESTA
E FRUIZIONE**

A decorrere **dal 15.09.2021**, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito Internet www.inps.it, è reso disponibile il modulo di istanza online "RIOC", volto alla richiesta del beneficio.

L'Inps valuterà l'istanza e, in presenza delle risorse, autorizzerà l'istante, il quale potrà poi godere del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile in quote mensili, **per massimo 6 mensilità**.

29 ottobre 2021

**Bando Marchi+ 2021 per registrazione di marchi**

I diritti di Proprietà Industriale costituiscono un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare. Il Bando Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero attraverso due misure agevolative:

- **misura A**, agevolazione per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- **misura B**, agevolazione per favorire la registrazione dei marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale attraverso l'acquisto di servizi specialistici).

Per la misura le risorse disponibili ammontano a € 3 milioni.

È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo per la misura A di € 6.000,00, per la misura B di € 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di € 20.000,00.

BENFICIARI	Soggetti	• Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: - sede legale ed operativa in Italia; - regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese; - non soggette a procedure concorsuali; - titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione.
	Requisiti misura A	• Avere effettuato, a decorrere dal 1.06.2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. • Avere ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione Europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
	Requisiti misura B	• Avere effettuato, a decorrere dal 1.06.2018, almeno una delle seguenti attività: - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione Europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; - il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; <i>nonché</i> - avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
AGEVOLAZIONE	Misura A	• Le agevolazioni sono concesse nella misura del: - 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito; - 80% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici; - entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
	Misura B	• Le agevolazioni sono concesse nella misura del: - 80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici; - entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 8.000,00.
SCADENZA		• Le domande di concessione devono essere presentate a Unioncamere dal 19.10.2021 e fino a esaurimento delle risorse. • La domanda deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it.

**PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI**

29 ottobre 2021



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 2 novembre	Credito d'imposta per aumenti di capitale	Istanza società - Fino al 2.11.2021 è possibile presentare l'istanza per richiedere il credito d'imposta per gli aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020 - Comunicato Ag. Entrate 11.03.2021).
Giovedì 4 novembre	Bonus sanificazione	Istanza - Termine di presentazione della comunicazione delle spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta (prov. Ag. Entrate 19/10/2021).
Sabato 6 novembre	Iva	Precompilata Iva - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6.11.2021, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento.
Mercoledì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Lunedì 15 novembre	Imposte dirette	Rivalutazione terreni e partecipazioni - Possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021. Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia (art. 14, c. 4-bis D.L. 73/2021). Entro oggi deve essere effettuato il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).
	Bonus "Teatro e spettacoli"	Istanza - Termine di invio telematico dell'istanza per fruire del credito d'imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Prov. Ag. Entrate 11.10.2021).
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento repilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Martedì 16 novembre	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Martedì 16 novembre	Iva	Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2021.
Martedì 16 novembre	Iva	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2021, mediante il modello F24.

29 ottobre 2021



Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 novembre (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 11ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.
Sabato 20 novembre	Inail	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.
	Ace	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
		Credito d'imposta - La Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace di cui all'art. 19 del D.L. 73/2021 può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.
Giovedì 25 novembre	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Martedì 30 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Accertamento	Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
		Mod. Redditi 2021 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
		Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2021 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2021).
	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
		Mod. 730/2021 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
		Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2021.
	Imposte dirette e Irap	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irppe/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2021.
		Saldo Irap 2019 - Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.



Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 30 Novembre (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Rottamazione Ter e saldo e stralcio	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2021. È previsto un periodo di tolleranza di 5 giorni.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intra-comunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 7ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2021.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2021 eccedente il contributo minimo.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
		Cumulo pensione - Entro il 30.11.2021 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2020 (Messaggio Inps 3154/2021).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2021.
	Enpacl	Adempimenti - Termine di versamento della 2ª rata del contributo soggettivo e integrativo 2021.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].